

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 298

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

47° anno  
23 settembre 2004

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 1654/2004 della Commissione, del 22 settembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutti-coli ..... 1

★ **Regolamento (CE) n. 1655/2004 della Commissione, del 22 settembre 2004, recante norme per il passaggio dal sistema di modulazione facoltativa istituito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio al sistema di modulazione obbligatoria previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio** ..... 3

★ **Regolamento (CE) n. 1656/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** ..... 6

Regolamento (CE) n. 1657/2004 della Commissione, del 22 settembre 2004, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali ..... 12

Regolamento (CE) n. 1658/2004 della Commissione, del 22 settembre 2004, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2004 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania ..... 14

Regolamento (CE) n. 1659/2004 della Commissione, del 22 settembre 2004, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2004 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli ..... 16

Regolamento (CE) n. 1660/2004 della Commissione, del 22 settembre 2004, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2004 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2004 ..... 18

1

(segue)

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

**Consiglio**

2004/649/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 24 maggio 2004, recante nomina di due membri titolari britannici e di cinque supplenti britannici del Comitato delle regioni** ..... 20

2004/650/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 13 settembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia per tener conto dell'adesione di Malta <sup>(1)</sup>** ..... 22

2004/651/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 13 settembre 2004, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali per quanto riguarda la nomina del revisore esterno della Banca d'Italia** ..... 23

2004/652/CE, Euratom:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 13 settembre 2004, relativa alla nomina di un nuovo membro della Commissione delle Comunità europee** ..... 24

**Commissione**

2004/653/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 16 settembre 2004, che modifica la decisione 2001/376/CE della Commissione per quanto riguarda la spedizione dal Portogallo di farine di carne e ossa dei mammiferi e prodotti derivati [notificata con il numero C(2004) 3463] <sup>(1)</sup>** ..... 25



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1654/2004 DELLA COMMISSIONE****del 22 settembre 2004****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2004.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 settembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	62,6
	999	62,6
0707 00 05	052	97,2
	096	12,9
	999	55,1
0709 90 70	052	89,1
	999	89,1
0805 50 10	052	76,3
	388	53,0
	508	37,1
	524	56,1
	528	44,4
	999	53,4
0806 10 10	052	82,7
	220	121,0
	400	170,3
	624	148,4
	999	130,6
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	71,2
	400	95,9
	508	68,9
	512	111,8
	528	86,4
	720	50,2
	804	84,3
	999	81,2
0808 20 50	052	105,0
	388	86,2
	999	95,6
0809 30 10, 0809 30 90	052	119,6
	999	119,6
0809 40 05	066	55,9
	094	29,3
	624	117,3
	999	67,5

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (CE) N. 1655/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2004

**recante norme per il passaggio dal sistema di modulazione facoltativa istituito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio al sistema di modulazione obbligatoria previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 155,

considerando quanto segue:

- (1) Dal 1° maggio 2004 il regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio<sup>(2)</sup> è abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003. Gli Stati membri possono continuare ad applicare fino al 31 dicembre 2004 la modulazione volontaria prevista dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999. La modulazione obbligatoria introdotta con il nuovo regime entra in applicazione nel 2005.
- (2) Per alcuni Stati membri la percentuale della modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003 sarà in un primo tempo inferiore alla percentuale della modulazione facoltativa di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999. Ciò potrebbe creare un disavanzo per il finanziamento delle misure di accompagnamento nel quadro di programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale che sono finanziati con il sostegno supplementare comunitario secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1259/1999.
- (3) È quindi opportuno che gli Stati membri interessati possano continuare ad applicare la modulazione facoltativa dopo il 31 dicembre 2004, qualora sia necessario per coprire il fabbisogno finanziario risultante dalle misure di accompagnamento approvate anteriormente al 1° gennaio 2006.

- (4) Occorrono pertanto norme transitorie che facilitino il passaggio dalla modulazione facoltativa a quella obbligatoria.
- (5) Ai fini di un'agevole transizione tra i periodi di programmazione, i termini entro cui sono disponibili gli importi provenienti dalla modulazione facoltativa devono essere estesi sino alla fine del quarto esercizio finanziario successivo a quello in cui detti importi sono stati trattenuti. In tale contesto è opportuno, per motivi di certezza giuridica, modificare l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 963/2001 della Commissione, del 17 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno supplementare comunitario e la trasmissione di informazioni alla Commissione<sup>(3)</sup>.
- (6) Tenuto conto della modifica dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 963/2001, è altresì necessario modificare l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione<sup>(4)</sup>, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), in modo da garantire la piena applicazione di questo articolo ai fondi provenienti dalla modulazione facoltativa.
- (7) È quindi opportuno modificare in conformità i regolamenti (CE) n. 963/2001 e (CE) n. 296/96.
- (8) Per garantire la tracciabilità, la fonte di finanziamento di ogni azione pluriennale deve rimanere la stessa fino alla scadenza dell'azione. Tuttavia, qualora i fondi provenienti dalla modulazione facoltativa fossero esauriti, lo Stato membro deve essere autorizzato a finanziare con altri fondi le azioni pluriennali ancora in corso.
- (9) Al fine di garantire la corretta gestione e il corretto controllo dei fondi provenienti dalla modulazione facoltativa, gli Stati membri devono tenere una contabilità separata degli importi trattenuti e della loro utilizzazione, secondo quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 296/96.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 41/2004 (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 19).

<sup>(3)</sup> GU L 136 del 18.5.2001, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2035/2003 (GU L 302 del 20.11.2003, pag. 6).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Gli Stati membri che hanno applicato riduzioni dei pagamenti diretti a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 possono applicare, oltre alle riduzioni ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003, una riduzione supplementare fino alla percentuale che ogni anno si ritiene necessaria per coprire la differenza tra l'importo disponibile in seguito alle riduzioni ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e l'importo necessario per finanziare la spesa per le misure di accompagnamento a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio<sup>(1)</sup>, per le quali l'assegnazione e l'utilizzazione del sostegno supplementare comunitario sono state approvate fino al 31 dicembre 2005.

2. La riduzione globale del sostegno concesso ad un agricoltore per un determinato anno civile, quale risulta dall'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, non deve essere superiore al 20% dell'importo complessivo che, se non fosse per l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003, verrebbe corrisposto all'agricoltore per l'anno civile di cui trattasi.

3. Le misure di accompagnamento menzionate al paragrafo 1 sono le misure previste dagli articoli da 10 a 12 (prepensionamento), da 13 a 21 (zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali), da 21 bis a 21 quinquies (rispetto delle norme), da 22 a 24 (agroambiente e benessere degli animali), da 24 bis a 24 quinquies (qualità alimentare) e 31 (imboschimento) del regolamento (CE) n. 1257/1999.

4. La riduzione supplementare di cui al paragrafo 1 può essere applicata a livello regionale.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione<sup>(2)</sup> si applicano mutatis mutandis per approvare l'assegnazione e l'utilizzazione degli importi trattenuti in conformità del paragrafo 1.

#### Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 77 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione<sup>(3)</sup>, l'importo della riduzione supplementare di cui all'articolo 1 è calcolato sulla base degli importi dei pagamenti diretti a cui gli agricoltori hanno diritto prima dell'applicazione di eventuali riduzioni o esclusioni a norma degli articoli 6 e 24 del regolamento (CE) n. 1782/2003 o, nel caso dei regimi di aiuto di cui all'allegato I di detto regolamento ma non contemplati dai titoli III e IV dello stesso regolamento, a norma della pertinente legislazione specifica.

#### Articolo 3

1. Gli importi trattenuti in conformità dell'articolo 1 del presente regolamento e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1259/1999 sono utilizzati per il pagamento di un sostegno supplementare comunitario entro la fine del quarto esercizio finanziario successivo a quello durante il quale sono stati trattenuti.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 153 del 30.4.2004, pag. 30.

<sup>(3)</sup> GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.

2. La percentuale del contributo comunitario per le misure finanziate con gli importi trattenuti in conformità dell'articolo 1 è la stessa di quella prevista nel documento di programmazione dello sviluppo rurale per la misura di cui trattasi.

3. Un'azione pluriennale non può essere finanziata alternativamente un anno con il sostegno comunitario di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 817/2004 e un altro anno con i fondi provenienti dalla riduzione supplementare di cui al presente regolamento.

Tuttavia, qualora i fondi ottenuti con la riduzione prevista dal presente regolamento siano esauriti, lo Stato membro può finanziare l'azione pluriennale fino alla sua scadenza tramite la sezione garanzia del FEAOG in conformità del regolamento (CE) n. 1257/1999.

#### Articolo 4

Le disposizioni fissate all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento (CE) n. 296/96 si applicano mutatis mutandis alla contabilità degli importi trattenuti e alla spesa originata dal presente regolamento.

#### Articolo 5

Entro il 30 settembre di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione un aggiornamento dell'assegnazione degli importi trattenuti in conformità dell'articolo 1, unitamente al riepilogo delle spese di cui all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 817/2004.

#### Articolo 6

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 963/2001 è sostituito dal seguente:

«1. Gli importi trattenuti a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1259/1999 sono utilizzati per il pagamento del sostegno supplementare comunitario di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento entro la fine del terzo esercizio finanziario successivo a quello durante il quale sono trattenuti.»

#### Articolo 7

Il testo dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 296/96 è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 6

Gli importi trattenuti a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 o dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1655/2004<sup>(\*)</sup> e gli eventuali interessi che non sono stati pagati in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 963/2001 o dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1655/2004 sono dedotti dagli anticipi relativi alle spese del mese di ottobre dell'esercizio considerato.

<sup>(\*)</sup> GU L 298, del 23.9.2004, pag. 3.»

*Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 6 si applicano a decorrere dal 15 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2004.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1656/2004 DELLA COMMISSIONE****del 21 settembre 2004****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 che istituisce il codice doganale comunitario<sup>(1)</sup>,

visto il Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92<sup>(2)</sup>, ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2004.

*Per la Commissione*

Olli REHN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, p. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, p. 17).

<sup>(2)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, p. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, p. 1).

## ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	38,49 132,90 350,61	22,21 25,42 26,18	1 210,59 16,46	286,32 167,40	602,24 9 235,68	9 533,20 1 536,52
1.40	Agli 0703 20 00	96,59 333,49 879,81	55,74 63,80 65,69	3 037,83 41,30	718,50 420,08	1 511,25 23 175,88	23 922,49 3 855,73
1.50	Porri ex 0703 90 00	45,21 156,10 411,82	26,09 29,86 30,75	1 421,94 19,33	336,31 196,63	707,38 10 848,14	11 197,61 1 804,78
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	—	—	—	—	—	—
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	32,61 112,60 297,05	18,82 21,54 22,18	1 025,65 13,94	242,58 141,83	510,24 7 824,77	8 076,84 1 301,79
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brasica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	61,43 212,11 559,57	35,45 40,57 41,78	1 932,10 26,27	456,97 267,18	961,17 14 740,13	15 214,98 2 452,29
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	75,36 260,20 686,46	43,49 49,78 51,25	2 370,22 32,22	560,60 327,76	1 179,13 18 082,63	18 665,16 3 008,37
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	—	—	—	—	—	—
1.130	Carote ex 0706 10 00	26,74 92,33 243,58	15,43 17,66 18,19	841,03 11,43	198,92 116,30	418,39 6 416,26	6 622,96 1 067,46
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	44,01 151,96 400,89	25,40 29,07 29,93	1 384,20 18,82	327,39 191,41	688,61 10 560,20	10 900,40 1 756,88
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	450,17 1 554,34 4 100,62	259,79 297,34 306,16	14 158,67 192,49	3 348,75 1 957,91	7 043,59 108 017,67	111 497,46 17 970,68

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
1.170	Fagioli:						
1.170.1	— Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00	85,72 295,97 780,83	49,47 56,62 58,30	2 696,07 36,65	637,66 372,82	1 341,23 20 568,51	21 231,13 3 421,94
1.170.2	— Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	128,20 442,65 1 167,79	73,98 84,68 87,19	4 032,15 54,82	953,67 557,58	2 005,89 30 761,59	31 752,58 5 117,74
1.180	Fave ex 0708 90 00	—	—	—	—	—	—
1.190	Carciofi 0709 10 00	—	—	—	—	—	—
1.200	Asparagi:						
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	274,42 947,52 2 499,73	158,37 181,26 186,63	8 631,11 117,34	2 041,39 1 193,54	4 293,77 65 847,46	67 968,74 10 954,91
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	455,13 1 571,47 4 145,82	262,66 300,61 309,53	14 314,75 194,61	3 385,67 1 979,50	7 121,24 109 208,44	112 726,60 18 168,79
1.210	Melanzane 0709 30 00	85,28 294,46 776,84	49,22 56,33 58,00	2 682,28 36,47	634,40 370,92	1 334,37 20 463,34	21 122,57 3 404,45
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	83,53 288,41 760,88	48,21 55,17 56,81	2 627,19 35,72	621,37 363,30	1 306,96 20 043,02	20 688,71 3 334,52
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	553,21 1 910,12 5 039,25	319,26 365,40 376,24	17 399,56 236,55	4 115,27 2 406,08	8 655,86 132 742,74	137 019,05 22 084,14
1.240	Peperoni 0709 60 10	85,99 296,92 783,33	49,63 56,80 58,48	2 704,68 36,77	639,70 374,01	1 345,51 20 634,26	21 298,99 3 432,88
1.250	Finocchi 0709 90 50	—	—	—	—	—	—
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	82,79 285,86 754,15	47,78 54,68 56,31	2 603,93 35,40	615,87 360,08	1 295,39 19 865,60	20 505,58 3 305,00
2.10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi ex 0802 40 00	—	—	—	—	—	—
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	110,17 380,39 1 003,54	63,58 72,77 74,93	3 465,03 47,11	819,53 479,16	1 723,77 26 435,00	27 286,61 4 397,94

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	209,21	120,74	6 580,11	1 556,30	3 273,45	51 817,45
		722,36	138,18	89,46	909,92	50 200,25	8 351,72
		1 905,73	142,28				
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50	—	—	—	—	—	—
2.60	Arance dolci, fresche:						
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	52,21	30,13	1 642,11	388,38	816,91	12 931,37
		180,27	34,48	22,32	227,08	12 527,79	2 084,22
		475,59	35,51				
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	59,12	34,12	1 859,48	439,80	925,04	14 643,11
		204,13	39,05	25,28	257,14	14 186,11	2 360,11
		538,54	40,21				
2.60.3	— altre 0805 10 50	61,01	35,21	1 918,89	453,85	954,60	15 110,96
		210,66	40,30	26,09	265,35	14 639,35	2 435,52
		555,75	41,49				
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:						
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	76,23	43,99	2 397,67	567,09	1 192,78	18 881,34
		263,22	50,35	32,60	331,56	18 292,06	3 043,21
		694,41	51,85				
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	71,72	41,39	2 255,74	533,52	1 122,17	17 763,61
		247,63	47,37	30,67	311,93	17 209,21	2 863,06
		653,30	48,78				
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	78,06	45,05	2 455,00	580,65	1 221,30	19 332,79
		269,51	51,56	33,38	339,49	18 729,42	3 115,98
		711,02	53,09				
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	67,64	39,03	2 127,33	503,15	1 058,29	16 752,38
		233,54	44,67	28,92	294,17	16 229,55	2 700,08
		616,11	46,00				
2.85	Limette ( <i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i> ), fresche 0805 50 90	176,82	102,04	5 561,40	1 315,36	2 766,66	43 795,22
		610,53	116,79	75,61	769,05	42 428,39	7 058,73
		1 610,69	120,26				
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:						
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	34,21	19,74	1 075,95	254,48	535,26	8 472,93
		118,12	22,60	14,63	148,79	8 208,50	1 365,63
		311,62	23,27				
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	73,00	42,13	2 296,07	543,06	1 142,24	18 081,23
		252,06	48,22	31,22	317,51	17 516,93	2 914,26
		664,99	49,65				

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.110	Cocomeri 0807 11 00	40,45 139,67 368,46	23,34 26,72 27,51	1 272,23 17,30	300,90 175,93	632,90 9 705,98	10 018,66 1 614,76
2.120	Meloni:						
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onte- niente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	58,53 202,08 533,12	33,78 38,66 39,80	1 840,77 25,03	435,37 254,55	915,74 14 043,36	14 495,77 2 336,37
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	96,47 333,10 878,77	55,67 63,72 65,61	3 034,24 41,25	717,65 419,59	1 509,46 23 148,48	23 894,21 3 851,17
2.140	Pere:						
2.140.1	— Pere — Nashi ( <i>Pyrus pyrifolia</i> ), Pere — Ya ( <i>Pyrus bretschneideri</i> ) ex 0808 20 50	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.140.2	— altre ex 0808 20 50	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.150	Albicocche 0809 10 00	130,80 451,64 1 191,51	75,49 86,40 88,96	4 114,06 55,93	973,04 568,91	2 046,64 31 386,52	32 397,63 5 221,71
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	502,98 1 736,69 4 581,70	290,27 332,22 342,08	15 819,73 215,07	3 741,62 2 187,61	7 869,93 120 690,05	124 578,09 20 078,96
2.170	Pesche 0809 30 90	111,40 384,64 1 014,75	64,29 73,58 75,76	3 503,75 47,63	828,69 484,51	1 743,03 26 730,43	27 591,55 4 447,09
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	111,40 384,64 1 014,75	64,29 73,58 75,76	3 503,75 47,63	828,69 484,51	1 743,03 26 730,43	27 591,55 4 447,09
2.190	Prugne 0809 40 05	70,70 244,11 644,01	40,80 46,70 48,08	2 223,66 30,23	525,93 307,50	1 106,21 16 964,47	17 510,98 2 822,34
2.200	Fragole 0810 10 00	112,40 388,09 1 023,86	64,87 74,24 76,44	3 535,20 48,06	836,13 488,86	1 758,68 26 970,38	27 839,23 4 487,01

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
2.205	Lamponi 0810 20 10	304,95	175,99	9 591,29	2 268,49	4 771,43	75 530,02
		1 052,93	201,42	130,40	1 326,32	73 172,75	12 173,60
		2 777,82	207,40				
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	1 605,61	926,60	50 499,65	11 943,97	25 122,34	397 677,48
		5 543,85	1 060,51	686,56	6 983,28	385 266,12	64 095,95
		14 625,66	1 091,98				
2.220	Kiwis («Actinidia chinensis Planch») 0810 50 00	139,53	80,52	4 388,38	1 037,92	2 183,11	34 557,85
		481,76	92,16	59,66	606,84	33 479,31	5 569,89
		1 270,96	94,89				
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	209,23	120,75	6 580,65	1 556,43	3 273,71	51 821,64
		722,42	138,20	89,47	910,00	50 204,31	8 352,39
		1 905,88	142,30				
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	322,87	186,33	10 154,91	2 401,80	5 051,82	79 968,44
		1 114,81	213,26	138,06	1 404,26	77 472,66	12 888,97
		2 941,06	219,58				
2.250	Litchi ex 0810 90	—	—	—	—	—	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 1657/2004 DELLA COMMISSIONE****del 22 settembre 2004****per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.
- (2) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10, espresso in equivalente di zucchero bianco,

per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

- (3) L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata, dei prodotti del codice NC 1701 11 10, per le importazioni originarie del Brasile, di Cuba e di altri paesi terzi.
- (4) Nella settimana dal 13 al 17 settembre 2004, sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il quantitativo dell'obbligo di consegna per un paese interessato, fissato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero preferenziale ACP-India.
- (5) La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 13 al 17 settembre 2004, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2004.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento dal regolamento (CE) n. 1409/2004 (GU L 256 del 3.8.2004, pag. 11).

## ALLEGATO

**Zucchero preferenziale ACP—INDIA**  
**Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003**  
**Campagna 2004/2005**

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 13.-17.9.2004	Limite
Barbados	100	Raggiunto
Belize	100	
Congo	100	
Figi	100	
Guiana	100	
India	98,9710	
Costa d'Avorio	100	
Giamaica	100	
Kenya	100	
Madagascar	100	
Malawi	100	
Maurizio	100	
S. Cristoforo e Nevis	100	
Swaziland	100	
Tanzania	100	
Trinidad e Tobago	100	
Zambia	100	
Zimbabwe	0	

**Zucchero preferenziale speciale**  
**Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003**  
**Campagna 2004/2005**

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 13.-17.9.2004	Limite
India	100	Raggiunto
ACP	100	

**Zucchero concessioni CXL**  
**Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003**  
**Campagna 2004/2005**

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 13.-17.9.2004	Limite
Brasile	0	Raggiunto
Cuba	100	Raggiunto
Altri paesi terzi	0	

**REGOLAMENTO (CE) N. 1658/2004 DELLA COMMISSIONE****del 22 settembre 2004****che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2004 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

*Articolo 1*

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titoli di importazione presentate per il quarto trimestre del 2004 vertono su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.
- (3) È opportuno far presente agli operatori che i certificati possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2004 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2005 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2004.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 333/2004 (GU L 60 del 27.2.2004, pag. 12).

## ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di certificati d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2004
B1	100,0
15	100,0
16	100,0
17	100,0

## ALLEGATO II

(t)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2005
B1	2 625,0
15	823,8
16	1 593,8
17	11 718,8

**REGOLAMENTO (CE) N. 1659/2004 DELLA COMMISSIONE**  
**del 22 settembre 2004**

**che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2004 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1432/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titoli di importazione presentate per il quarto trimestre 2004 sono inferiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere interamente soddisfatte.

- (2) È opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2004, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

2. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2004.

*Per la Commissione*  
J. M. SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 156 del 23.6.1994, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 332/2004 (GU L 60 del 27.2.2004, pag. 10).

## ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1 ottobre al 31 dicembre 2004
1	100,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 1660/2004 DELLA COMMISSIONE**  
**del 22 settembre 2004**

**che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2004 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CE) n. 1458/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari del settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2004, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1458/2003, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titoli di importazione presentate per il quarto trimestre del 2004 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2005, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1458/2003, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2004.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

---

<sup>(1)</sup> GU L 208 del 19.8.2003, pag. 3.

## ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2004
G2	100
G3	100
G4	100
G5	100
G6	100
G7	100

## ALLEGATO II

Gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2005
G2	23 013,0
G3	3 737,5
G4	2 250,0
G5	4 575,0
G6	11 250,0
G7	4 102,3

(t)

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 maggio 2004

recante nomina di due membri titolari britannici e di cinque supplenti britannici del Comitato delle regioni

(2004/649/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

plente sono divenuti vacanti in seguito alla proposta di nominare il Sig. Jack McCONNELL e il Sig. Corrie McCHORD quali membri titolari,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

DECIDE:

*Articolo unico*

Sono nominati membri del Comitato delle regioni

vista la proposta del governo britannico,

a) quali membri titolari:

considerando quanto segue:

1. Sig. Jack McCONNELL

First Minister Scottish Parliament

in sostituzione della Sig.ra Irene OLDFATHER

(1) la decisione del Consiglio del 22 gennaio 2002<sup>(1)</sup> recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni,

2. Sig. Corrie McCHORD

Leader of Stirling Council

(2) un seggio di membro titolare del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato della Sig.ra Christine MAY, comunicata al Consiglio in data 24 luglio 2003, tre seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza del mandato della Sig.ra Diane BUNYAN, del Signor Hugh HALCRO-JOHNSTON e della Sig.ra Irene McGUGAN, comunicata al Consiglio in data 24 luglio 2003; un seggio di membro titolare è divenuto vacante in seguito alle dimissioni della Sig.ra Irene OLDFATHER, comunicate al Consiglio in data 5 maggio 2004 e due seggi di sup-

in sostituzione della Sig.ra Christine MAY

b) quali supplenti:

1. Sig.ra Helen HOLLAND

Bristol City Council

in sostituzione della Sig.ra Diane BUNYAN

<sup>(1)</sup> GU n. L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

2. Sig.ra Nicola STURGEON  
Scottish Parliament  
in sostituzione della Sig.ra Irene McGUGAN
3. Sig. Jim McCABE  
North Lanarkshire Council  
in sostituzione del Sig. Corrie McCHORD
4. Sig. Andrew CAMPBELL  
Leader of Dumfries and Galloway Council  
in sostituzione del Sig. Hugh HALCRO-JOHNSTON

5. Sig.ra Irene OLDFATHER  
Scottish Parliament  
in sostituzione del Sig. Jack McCONNELL.

per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 24 maggio 2004.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

D. AHERN

---

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 settembre 2004

**che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia per tener conto dell'adesione di Malta**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/650/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione del 2003 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57,

considerando quanto segue:

- (1) Per alcuni atti adottati dall'Unione europea, che rimangono validi dopo il 1° maggio 2004 e richiedono un adattamento a motivo dell'adesione, i necessari adattamenti non sono stati previsti nell'atto di adesione, in particolare nell'allegato II.
- (2) Fra questi atti vi è il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia <sup>(2)</sup>, il quale stabilisce le condizioni applicabili in particolare ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti.
- (3) Malta che in precedenza applicava un sistema di quarantena semestrale per le importazioni delle specie interessate, ha abbandonato tale regime al fine di recepire e applicare il regolamento (CE) n. 998/2003 dal 3 luglio 2004.
- (4) Durante i negoziati per l'allargamento è stato accettato che Malta, essendo un'isola con una situazione sanitaria, per quanto riguarda l'indennità dalla rabbia, simile a quella di Irlanda, Regno Unito e Svezia, dovesse essere trattata alla stregua dei suddetti tre Stati membri.
- (5) Il regolamento (CE) n. 998/2003, che divide gli Stati membri in due categorie in funzione delle misure di lotta contro la rabbia tradizionalmente applicate, concede a Svezia, Irlanda e Regno Unito un periodo transitorio di cinque anni per quanto riguarda i controlli applicabili a cani, gatti e furetti che vengono introdotti nel loro territorio.

(6) È pertanto opportuno aggiungere Malta all'elenco degli Stati membri a cui è stato concesso un periodo transitorio a norma del regolamento (CE) n. 998/2003.

(7) Il regolamento (CE) n. 998/2003 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 998/2003, è modificato come segue:

1) All'articolo 6, paragrafo 1:

— primo comma, prima frase, i termini «di Malta,» sono inseriti dopo il termine «Irlanda»,

— terzo comma, i termini «i suddetti tre Stati membri» sono sostituiti dai termini «i suddetti quattro Stati membri».

2) Nell'allegato II, «Elenco dei paesi e territori», parte A, il termine «Malta» è inserito dopo il termine «Irlanda».

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 2004.

*Per il Consiglio**Il presidente*

B. R. BOT

<sup>(1)</sup> GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

<sup>(2)</sup> GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 7).

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 settembre 2004

**che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali per quanto riguarda la nomina del revisore esterno della Banca d'Italia**

(2004/651/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

vista la raccomandazione BCE/2004/17 della Banca centrale europea del 30 luglio 2004 al Consiglio dell'Unione europea relativamente al revisore esterno della Banca d'Italia <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell'Eurosistema deve essere verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo della BCE ed accettati dal Consiglio dell'Unione europea.
- (2) Il mandato dell'attuale revisore esterno della Banca d'Italia è scaduto e non sarà rinnovato. È pertanto necessario nominare un revisore esterno per l'esercizio 2004.
- (3) Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato al Consiglio di approvare la nomina, a decorrere dall'esercizio 2004 e per un periodo rinnovabile di tre anni, di un nuovo revisore esterno della Banca d'Italia, selezionato secondo le norme sugli appalti pubblici.

- (4) È opportuno conformarsi alla raccomandazione del consiglio direttivo della BCE e modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE <sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

All'articolo 1, il paragrafo 6 della decisione 1999/70/CE è sostituito dal seguente:

«6. La società Pricewaterhouse Coopers Spa è accettata come revisore esterno della Banca d'Italia a decorrere dall'esercizio 2004, per un periodo rinnovabile di tre anni.»

*Articolo 2*

La presente decisione è notificata alla Banca centrale europea.

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 2004.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

B. R. BOT

<sup>(1)</sup> GU C 202 del 10.8.2004, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/299/CE (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 23).

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**  
**del 13 settembre 2004**  
**relativa alla nomina di un nuovo membro della Commissione delle Comunità europee**  
(2004/652/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, segnatamente l'articolo 215, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, segnatamente l'articolo 128, secondo comma,

considerando quanto segue:

Con lettera in data 30 agosto 2004 precisata con lettera in data 7 settembre 2004, il Sig. Philippe BUSQUIN ha presentato le sue dimissioni dalle funzioni di membro della Commissione con effetto alla data del 12 settembre 2004, a mezzanotte. È pertanto necessario provvedere alla sua sostituzione per la restante durata del mandato,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il Sig. Louis MICHEL è nominato membro della Commissione per il periodo dal 13 settembre 2004 al 31 ottobre 2004.

*Articolo 2*

La presente decisione prende effetto il 13 settembre 2004.

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 2004.

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
B. R. BOT

---

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 2004

**che modifica la decisione 2001/376/CE della Commissione per quanto riguarda la spedizione dal Portogallo di farine di carne e ossa dei mammiferi e prodotti derivati**

[notificata con il numero C(2004) 3463]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/653/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno<sup>(2)</sup>, ed in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2001/376/CE della Commissione, del 18 aprile 2001, concernente determinate misure rese necessarie dall'insorgere di casi di encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo e intese ad attuare un regime d'esportazione su base cronologica<sup>(3)</sup> contiene alcune disposizioni in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), rese necessarie dall'insorgere di casi della malattia in Portogallo.
- (2) La decisione stabilisce norme specifiche rese necessarie dalla presenza della BSE in Portogallo, compreso un divieto della spedizione di farine di carne, di ossa e di carne e ossa dei mammiferi e di mangimi per animali e ferti-

lizzanti che contengano tali prodotti («le farine di carne e ossa e prodotti derivati») dal Portogallo agli altri Stati membri o a paesi terzi.

- (3) La decisione 2001/376/CE però stabilisce che il Portogallo, a determinate condizioni, possa autorizzare la spedizione di farine di carne e ossa e prodotti derivati verso altri Stati membri che ne abbiano dato l'autorizzazione.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano<sup>(4)</sup>, stabilisce le condizioni per la categorizzazione, raccolta, trasporto, eliminazione, trasformazione, uso e magazzinaggio intermedio dei sottoprodotti di origine animale. A norma del regolamento, le farine di carne e ossa e i prodotti derivati contenenti materiale proveniente da animali sospettati di aver contratto la BSE o in cui la malattia è stata confermata, o da animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione della BSE, devono essere eliminati in qualità di rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento in un apposito impianto riconosciuto.
- (5) Il Portogallo non ha una capacità sufficiente per incenerire o coincenerire le farine di carne e ossa e i prodotti derivati provenienti da animali sospettati di aver contratto la BSE o in cui la malattia è stata confermata o da animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione della BSE. L'accumularsi di tali materiali potrebbe rappresentare un rischio per la salute pubblica e animale.
- (6) È necessario modificare le condizioni di cui alla decisione 2001/376/CE per la spedizione dal Portogallo di farine di carne e ossa e prodotti derivati. Tale decisione dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33, corretta nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

<sup>(2)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

<sup>(3)</sup> GU L 132 del 15.5.2001, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 668/2004 della Commissione (GU L 112 del 19.4.2004, pag. 1).

- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2004.

*Articolo 1*

L'allegato II della decisione 2001/376/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

La parte B dell'allegato II è sostituita dal testo che segue:

## «B. CERTIFICATO UFFICIALE

**per la spedizione di farina di carne, farina di ossa e farina di carne e di ossa di mammiferi, nonché di mangimi e fertilizzanti contenenti tali farine, destinati all'incenerimento o al co-incenerimento**

Stato membro di destinazione: .....

Numero di riferimento del certificato ufficiale:.....

Stato membro di origine: .....

Ministero responsabile:.....

Servizio di certificazione:.....

## I. IDENTIFICAZIONE DELLA PARTITA

Natura dell'imballaggio: .....

Numero di imballaggi <sup>(1)</sup>: .....

Peso netto: .....

## II. ORIGINE DELLA PARTITA

Indirizzo dello stabilimento: .....

## III. DESTINAZIONE DELLA PARTITA

I rifiuti di mammiferi sono spediti

da: .....

(luogo di carico)

a: .....

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Tipo: .....

Targa d'immatricolazione o nome dell'imbarcazione:.....

Numero del sigillo: .....

Nome e indirizzo dello speditore: .....


Nome e indirizzo del destinatario: .....

<sup>(1)</sup> Soltanto se non sono spediti alla rinfusa.

**ATTESTATO**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il prodotto summenzionato contiene farina di carne, farina di ossa o farina di carne e di ossa di mammiferi, oppure mangimi o fertilizzanti contenenti tale materiale, che possono essere destinati esclusivamente all'incenerimento o al co-incenerimento<sup>(2)</sup>.

Fatto a ..... il .....  
(luogo) (data)



.....  
(firma del veterinario ufficiale)<sup>(3)</sup>

.....  
(nome in stampatello, qualifiche e titolo)

<sup>(2)</sup> Come stabilito dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1774/2002.

<sup>(3)</sup> La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.»